Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 11 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *gennaio* 1977 *registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1977 *registro n.* 6 *Difesa, foglio n.* 337

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

(*Alla memoria*)

RANIERI Vincenzo, nato il 22 settembre 1927 a Palese Macchie (Bari), maresciallo capo CC. della legione di Bari. — Comandante di stazione distaccata, accorreva, su allarme, unitamente a militare dipendente, presso un'agenzia bancaria della sede, dove sorprendeva due malfattori che, consumata una rapina, si stavano allontanando. Benché fatto segno ad un nutrito fuoco da parte dei banditi, si lanciava al loro inseguimento ed esplodendo numerosi colpi con la propria pistola riusciva a ferirli. Colpito a sua volta mortalmente alle spalle dal fuoco di un terzo rapinatore, uscito per ultimo dalla banca, continuava l'inseguimento nel disperato tentativo di assicurare alla giustizia i criminali finché, abbandonato dalle forze, si accasciava al suolo rifiutando l'aiuto di dipendente militare che stava sopraggiungendo ed incitandolo, invece, a proseguire l'azione. — Santeramo in Colle (Bari), 22 marzo 1976.

MEDAGLIA DI BRONZO

PILUDU Antonio, nato il 27 luglio 1942 a Muravera (Cagliari), brigadiere dei carabinieri della legione CC. di Torino. — Addetto a nucleo operativo, già distintosi per alto senso del dovere in numerose operazioni di polizia giudiziaria mentre, nel corso di coordinato servizio di battuta in zona boschiva per la cattura di due pericolosi malfattori, si trovava alla testa di una pattuglia avanzata, riusciva ad agganciare i malviventi appostatisi tra folta vegetazione. Sopravanzati i propri uomini allo scopo di attirare su di sé ogni prevedibile reazione ed intimata perentoriamente la resa ai criminali, veniva fatto segno ad improvvisa e proditoria azione di fuoco. Sebbene subito colpito e gravemente ferito, ingaggiava coraggiosamente violento conflitto a fuoco nel corso del quale anche due dipendenti rimanevano feriti, mentre un bandito decedeva e l'altro veniva tratto in arresto. — Torino, 3 giugno 1976.

CROCE

D'AMICO Vincenzo, nato il 20 luglio 1925 a S. Maria Capua Vetere (Caserta), appuntato dei carabinieri della legione CC. di Bari. — Accorso, su allarme, insieme col proprio comandante di stazione, ad un istituto di credito della sede ove era in atto una rapina, partecipava con consapevole sprezzo del pericolo a conflitto a fuoco con tre malfattori ferendone uno ad un braccio e riuscendo, dopo movimentato inseguimento, ad arrestarne un altro. — Santeramo in Colle (Bari), 22 marzo 1976.

(3875)

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *gennaio* 1977 *registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *marzo* 1977 *registro n.* 8 *Difesa, foglio n.* 221

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MALVA Oscar, nato il 23 marzo 1914 a Benevento, sottotenente della 52ª compagnia cannoni anticarro, 82° rgt. fanteria - « Divisione Torino ». — Accerchiato col suo plotone da ingenti forze nemiche riusciva con energica azione di comando a ricongiungersi alla propria compagnia. Ferito ad un braccio e congelato agli arti inferiori continuava a combattere. Fulgido esempio di cosciente dovere in una situazione di guerra molto drammatica. — Latubiaski (Don), 18 dicembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

CONTI Arturo, nato il 26 agosto 1921 a San Remo (Imperia), sottotenente dell'11° rgt. bersaglieri. — Comandante di plotone bersaglieri sosteneva con il suo reparto lungo e aspro combattimento per contenere l'avanzata del nemico e consentire al grosso del suo battaglione di sganciarsi. Ferito, continuava a combattere fino all'assolvimento del compito. — Sivo Brdo (Jugoslavia), 7 agosto 1943.

E' sanzionata la croce al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

SILLA Walter, nato il 6 agosto 1921 a Imola (Bologna), cap. maggiore del 65° rgt. fanteria. — Puntatore di arma contro carro da 20 mm., animava ed incitava i suoi compagni coll'esempio e la parola durante l'attacco ad una posizione nemica. Sotto l'imperversare del fuoco avversario, portava a distanza di tiro utile la sua arma e apriva il fuoco contro carri nemici venuti al contrattacco. La sua azione permetteva l'indisturbato schieramento della compagnia sulle posizioni raggiunte e rendeva vano il tentativo nemico. Esempio di sprezzo del pericolo, calma e coraggio. — Zona di El Melah, 6-7 marzo 1943.

(4045)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1977, n. **179**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI

I Governi del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Canadà, del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, d'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia,

Convinti della necessità:

— di evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;

— di seguire politiche economiche appropriate, interne ed internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonché politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;

Riconoscendo la funzione centrale svolta dal Fondo monetario internazionale per il finanziamento delle bilance dei pagamenti,

Considerando che, nella presente situazione economica, è auspicabile completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali le Parti contraenti che incontrano serie difficoltà economiche hanno dovuto ricorrere;

Considerando, quindi, che è necessario creare, per un periodo di tempo limitato, un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici;

Considerando che una delle caratteristiche essenziali del presente Accordo è di fare in modo che i rischi inerenti ai prestiti accordati dal Fondo di sostegno finanziario siano equamente ripartiti fra tutte le Parti contraenti;

Considerando che la Banca dei regolamenti internazionali è disposta ad assistere il Fondo di sostegno finanziario nelle sue operazioni;

Considerando la Decisione, adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 7 aprile 1975, che approva il testo del presente Accordo e ne raccomanda la firma ai suoi membri;

Convengono quanto segue:

Articolo I

IL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI

Sezione 1. — *Il Fondo*

È istituito un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominato «Fondo»). Le funzioni del Fondo sono assolte con-

formemente alle disposizioni del presente Accordo e nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominata « OCSE »). I Paesi membri dell'OCSE che divengono membri del Fondo sono qui appresso denominati « membri ».

Sezione 2. — *Obiettivi*

Gli obiettivi del Fondo sono:

a) incoraggiare e aiutare i membri:

i) a evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o che stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti;

ii) a seguire politiche economiche appropriate, interne e internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonché politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia;

b) servire per un periodo di tempo limitato, data la situazione economica attuale, a completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali i membri che incontrano serie difficoltà economiche hanno dovuto ricorrere;

c) assicurare che i rischi inerenti ai prestiti concessi ai membri del Fondo siano equamente ripartiti fra tutti i membri, in proporzione alle loro quote e nei limiti di queste, indipendentemente dal modo di finanziamento dei prestiti.

A questi obiettivi si ispirano tutte le decisioni adottate in base al presente Accordo.

Articolo II

PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Fondo è aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.

Articolo III

QUOTE E RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI

Sezione 1. — *Determinazione delle quote*

a) Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella è di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati « DSP »).

b) Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione è specificato nell'articolo XIV.

Sezione 2. — *Responsabilità dei membri*

La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilità finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.

Articolo IV

Responsabilità del Fondo e dell'OCSE

Sezione 1. — *Responsabilità del Fondo*

La responsabilità finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Sezione 2. — *Responsabilità dell'OCSE*

Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilità per gli atti o per le omissioni del Fondo.

Articolo V

Prestiti

Sezione 1. — *Facoltà di concedere prestiti*

Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le operazioni del Fondo si limitano alla concessione di prestiti ai membri, mediante i fondi forniti conformemente alle disposizioni degli articoli VII, VIII e IX. La facoltà di concedere prestiti in base al presente articolo resta valida per un periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Sezione 2. — *Requisiti per l'ottenimento di un prestito*

a) Un membro che chiede un prestito al Fondo deve fare presente al Comitato di direzione:

i) che incontra serie difficoltà finanziarie con l'estero;

ii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella più ampia misura le sue riserve e che ha fatto del suo meglio per ottenere capitali a condizioni ragionevoli da altre fonti;

iii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella più ampia misura altri meccanismi di finanziamento multilaterali.

b) Il Comitato di direzione accerta che il membro richiedente un prestito al Fondo soddisfi i requisiti previsti al paragrafo *a*) della presente sezione e che le politiche di detto membro siano conformi agli obiettivi del Fondo specificati all'articolo I, sezione 2 *a*).

Sezione 3. — *Importo, condizioni e modalità dei prestiti*

a) L'importo di ciascun prestito è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo VI sezione 1.

b) I prestiti debbono essere rimborsati entro un periodo non superiore ai sette anni.

c) Le condizioni concernenti le politiche economiche richieste:

i) per risanare, in un periodo di tempo adeguato, la situazione finanziaria esterna del membro beneficiario di un prestito del Fondo (denominato qui appresso «il mutuatario»),

ii) per realizzare gli obiettivi del Fondo,

sono concordate tra il mutuatario e il Fondo al momento della concessione del prestito.

d) Il Comitato di direzione può decidere che un prestito venga rateizzato e che la disponibilità di ciascuna rata sia preventivamente sottoposta all'approvazione del Comitato di direzione, il quale deciderà dopo aver riconosciuto che le condizioni di cui al paragrafo *c*) della presente sezione sono state soddisfatte.

e) Il mutuatario si impegna a utilizzare i fondi ricevuti conformemente agli obiettivi del Fondo. Il Comitato di direzione esamina regolarmente le politiche economiche del mutuatario, nonché l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo *c*) della presente sezione.

f) Il Comitato di direzione determina il tasso di interesse dovuto su ciascun prestito concesso dal Fondo in base alle condizioni esistenti al momento della concessione del prestito e tenendo in debito conto il tasso di interesse pagato dal Fondo sulle risorse destinate a finanziare il prestito; il tasso del prestito concesso dal Fondo non può essere inferiore al tasso pagato dal Fondo.

g) Il Comitato di direzione può fissare un'adeguata commissione di servizio per coprire il costo delle operazioni di prestito.

Sezione 4. — *Rimborsi anticipati*

a) Se nell'accordo di prestito fra il mutuatario e il Fondo esistono disposizioni a tal fine e nella misura in cui i mutuanti che hanno fornito al Fondo i mezzi di finanziamento del prestito accettano un rimborso anticipato:

i) un mutuatario può rimborsare anticipatamente tutto o parte del saldo in essere di un prestito;

ii) un mutuatario la cui situazione di bilancia dei pagamenti si è sostanzialmente migliorata da quando ha ricevuto il prestito può essere invitato, con decisione del Comitato di direzione adottata a maggioranza dei due terzi, escluso il voto del mutuatario, a rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito ricevuto.

b) Il Fondo destina ogni rimborso anticipato, effettuato a norma del paragrafo *a*) della presente sezione, al rimborso anticipato dei propri mutuanti che accettano tale rimborso, proporzionalmente alla loro parte nel finanziamento del prestito in questione.

Articolo VI

DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI

Sezione 1. — *Procedure di decisione*

a) La richiesta di prestito presentata al Fondo da un membro è esaminata dal Comitato di direzione in base a una proposta del Consiglio consultivo.

b) La concessione di un prestito richiede un'unica decisione del Comitato di direzione sull'insieme dei seguenti punti:

i) il possesso da parte dell'eventuale mutuatario di tutti i requisiti richiesti;

ii) le condizioni del prestito indicate all'articolo V, sezione 3 *c*) e *d*);

iii) l'importo e la durata del prestito;

iv) il metodo o i metodi di finanziamento del prestito;

v) gli elementi in base ai quali sono determinati i tassi di interesse pagabili ai membri sui fondi da fornire mediante finanziamento diretto e applicabili ai fondi dati in prestito al mutuatario.

c) Se, con la concessione del prestito, il saldo in essere dei prestiti concessi dal Fondo al mutuatario:

i) non supera la quota del mutuatario, la decisione di concedere il prestito è adottata a maggioranza dei due terzi;

ii) supera la quota del mutuatario, ma non eccede il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito è adottata a maggioranza del 90 per cento;

iii) supera il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimità.

d) Le maggioranze di cui al paragrafo *c*), *i*), *ii*) e *iii*) devono essere calcolate tenendo conto:

i) di tutti i membri, escluso l'eventuale mutuatario;

ii) dei membri chiamati a fornire il finanziamento, nel caso di finanziamento diretto o di concessione di garanzie individuali ai sensi dell'articolo VIII.

Sezione 2. — *Esclusione dai richiami di quota per motivi di bilancia dei pagamenti*

Prima della decisione prevista alla sezione 1 del presente articolo:

a) un membro può far presente al Comitato di direzione che non dovrebbe essergli rivolto un richiamo di quota ai sensi dell'articolo VIII, data la situazione in atto o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti;

b) il Comitato di direzione decide, a maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi quelli del membro che ha fatto tale domanda e del mutuatario, se il membro in questione debba essere escluso dal richiamo di quota.

Sezione 3. — *Accordo di prestito*

a) Il Comitato di direzione stabilisce il testo definitivo dell'accordo di prestito, specificando le modalità precise di finanziamento e la data o le date alle quali debbono essere effettuati tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo. Ciò richiede il consenso dei membri che riuniscono in totale lo stesso potere di voto di quello previsto ai sensi dei paragrafi *c*) e *d*) della sezione 1 del presente articolo.

b) Se tutti i negoziati relativi all'assunzione di prestiti sul mercato da parte del Fondo non sono ultimati alla data o alle date suddette, tali negoziati possono protrarsi fino a raggiungere condizioni soddisfacenti.

Articolo VII

FINANZIAMENTO

Sezione 1. — *Metodi di finanziamento*

Il Fondo può usare, secondo le circostanze e le condizioni esistenti sui mercati dei capitali, i due metodi seguenti per finanziare i prestiti che esso concede:

a) richieste ai membri di fornire un impegno individuale riferentesi, a loro scelta,

i) a un finanziamento diretto,
oppure

ii) a una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo;

b) richieste a tutti i membri di assicurare una garanzia collettiva per un prestito contratto dal Fondo.

Sezione 2. — *Definizione della garanzia per i prestiti contratti dal Fondo*

Ai fini del presente Accordo, si intende per « garanzia per un prestito contratto dal Fondo » (chiamata qui appresso « garanzia ») l'impegno assunto da un membro di tenersi pronto a trasferire al Fondo, previa notifica di quest'ultimo ai sensi dell'articolo XIII, risorse per un importo eguale a quello della garanzia. Con tale garanzia, un membro non contrae alcun obbligo nei confronti dei terzi.

Sezione 3. — *Definizione del termine « richiesta » o « richiamo di quota »*

Per richiesta o richiamo di quota si intende una notifica indirizzata dal Fondo a un membro:

a) con la quale viene chiesto a quest'ultimo:

i) di trasferire al Fondo risorse per un importo determinato, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 *a*), e dell'articolo XIII, sezioni 4 e 5 *b*),

oppure

ii) di assumere nei confronti del Fondo l'impegno indicato alla sezione 2 del presente articolo, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezioni 1 *b*) e 3 *a*), dell'articolo IX, sezione 1 *b*) e dell'articolo XIII, sezione 1 *b*);

b) con la quale viene indicato l'importo totale prelevato sulla quota del membro in seguito al richiamo, ivi compreso ogni altro importo, in aggiunta a quello previsto nel paragrafo *a*) della presente sezione, determinato conformemente all'articolo VIII, sezione 3 *b*).

Sezione 4. — *Principio di proporzionalità*

a) I richiami di quote notificati ai membri per assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o per partecipare a una garanzia collettiva, così come i richiami di quote per trasferire dei fondi conformemente all'articolo XIII, sono proporzionali alle quote dei membri ai quali è notificato il richiamo, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo *b*) della presente sezione, all'articolo X, sezione 3 *b*) e all'articolo XIII, sezione 5 *b*).

b) Un membro può accettare di assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o di partecipare a una garanzia collettiva, per un importo superiore alla proporzione specificata al paragrafo *a*) della presente sezione, ma non superiore all'importo non richiamato della sua quota.

Sezione 5. — *Moneta di trasferimento*

a) Tutti i trasferimenti al Fondo sono fatti in una moneta effettivamente convertibile. Tali trasferimenti possono essere effettuati sotto forma di certificati o lettere di credito, pagabili a vista dal membro.

b) Ai fini del presente Accordo, per « moneta effettivamente convertibile » si intende la moneta di un membro che il Comitato di direzione dichiara convertibile nelle monete degli altri membri per le operazioni del Fondo.

Sezione 6. — *Prestiti contratti dal Fondo*

a) Ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i prestiti del Fondo sono contratti sul territorio dei membri. Tali prestiti possono essere emessi o sui mercati interni dei capitali, ivi compresi gli istituti pubblici, o sui mercati internazionali dei capitali o presso istituzioni internazionali.

b) Per i prestiti contratti sui mercati interni o internazionali dei capitali, il Fondo, oltre a ottenere tutte le autorizzazioni legali necessarie, tiene debitamente conto delle condizioni del mercato e degli altri fattori rilevanti. Ogni progetto di prestito che il Fondo si propone di emettere sui mercati internazionali dei capitali deve essere esaminato favorevolmente dal membro sul cui territorio il prestito verrà emesso. Il Fondo, prima di contrarre un prestito sul mercato interno di un membro, deve ottenere l'autorizzazione di detto membro e, prima di contrarre un prestito sui mercati internazionali dei capitali, deve ottenere, se ciò gli è richiesto, l'autorizzazione del membro nella cui moneta è espresso il prestito.

c) Fatte salve le disposizioni del paragrafo *b*) della presente sezione, i membri debbono fare del loro meglio perché le istituzioni finanziarie aventi sede sul loro territorio siano abilitate ad acquistare titoli emessi dal Fondo.

Sezione 7. — *Menzione da riportare sui titoli*

Ogni titolo emesso dal Fondo deve portare una menzione nella quale sia chiaramente indicato che non si tratta di un'obbligazione governativa.

Sezione 8. — *Titolo di credito*

Quando un membro trasferisce risorse al Fondo a seguito di un richiamo di quota o di una notifica da parte di questo, il Fondo emette in favore del membro che gli trasferisce delle risorse un titolo di credito che certifica il suo debito verso il predetto membro, per l'importo trasferito. Tale titolo può essere trasferito solo conformemente alle modalità e condizioni approvate dal Comitato di direzione.

Articolo VIII

Finanziamento mediante impegni individuali

Sezione 1. — *Obblighi di finanziamento*

Il membro al quale il Fondo rivolge una richiesta d'impegno individuale adempie i suoi obblighi:

a) trasferendo risorse al Fondo, nel caso di finanziamento diretto,

oppure, a sua scelta,

b) assicurando una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo, a nome di quest'ultimo, comprensiva della provvista di fondi occorrente al pagamento degli interessi e di altre spese, determinata conformemente alla sezione 3 *a*) del presente articolo.

Sezione 2. — *Condizioni relative alle garanzie individuali*

a) Se un membro assicura una garanzia ai sensi della sezione 1 *b*) del presente articolo, il Fondo cerca di ottenere le risorse necessarie sui mercati internazionali o interni dei capitali, conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, sezione 6 *b*). Se il Fondo non riesce a procurarsi in tal modo le risorse necessarie entro un termine ragionevole e a condizioni relativamente comparabili a quelle che può ottenere un mutuatario di buona reputazione, o a condizioni comunque accettabili da parte del Fondo, il membro che offre una garanzia individuale autorizza il Fondo a contrarre il prestito, previa consultazione fra il Fondo e detto membro, nella propria moneta e sul suo mercato interno dei capitali, ivi compresi i propri istituti pubblici, fino a concorrenza dell'importo della sua garanzia.

b) Il Fondo è tenuto a rimborsare un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi della sezione 1 *b*) del presente articolo solo nei limiti dell'importo di tale garanzia e nè gli averi del Fondo nè le quote degli altri membri possono essere soggetti a prelievi per i versamenti di interessi o per i rimborsi di capitale risultanti da tale prestito.

Sezione 3. — *Provvista di fondi per il pagamento degli interessi ed altre spese*

Nel caso in cui i richiami di quote ai sensi del presente articolo includano richiami per assicurare una garanzia individuale:

a) Il Comitato di direzione fissa per ciascun membro che assicura la garanzia un importo adeguato al pagamento degli interessi e di altre spese inerenti al prestito contratto dal Fondo, importo che viene incluso nella garanzia del membro in questione.

b) Il Comitato di direzione determina qual è, fra i membri che forniscono una garanzia individuale, quello per il quale l'importo fissato ai sensi del paragrafo *a*) della presente sezione risulta essere il più elevato in proporzione alla sua quota parte nel finanziamento del prestito. Il richiamo di quote a ciascuno degli altri membri include un importo che viene ad aggiungersi al finanziamento diretto o alla garanzia che ciascuno fornisce, importo calcolato in modo che le quote di tutti i membri chiamati ad assicurare il finanziamento (qualunque ne sia la forma) siano oggetto di un prelievo il cui importo deve rappresentare la stessa proporzione della loro quota parte nel finanziamento del prestito, come nel caso del membro per il quale è stata determinata la proporzione più elevata nei termini sopraindicati.

Sezione 4. — *Riduzione di una garanzia individuale*

Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia individuale, questa è ridotta nella proporzione rappresentata dal rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata.

Sezione 5. — *Rimborso anticipato di impegni individuali*

Il Comitato di direzione può decidere, a maggioranza dei due terzi, di rimborsare prima della scadenza un finanziamento diretto e un prestito accompagnato da garanzia individuale, con l'accordo di tutti i membri che hanno assicurato il finanziamento. Per procurarsi i fondi necessari a un rimborso di questo genere, il Fondo può contrarre un prestito accompagnato da garanzia collettiva conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.

Articolo IX

PRESTITI ACCOMPAGNATI DA GARANZIA COLLETTIVA DEI MEMBRI

Sezione 1. — *Obblighi di finanziamento*

a) Il Fondo può contrarre prestiti accompagnati da una garanzia collettiva per procurarsi i fondi necessari ai fini dell'articolo V, dell'articolo VIII, sezione 5, e dell'articolo X, sezione 3.

b) Le richieste per ottenere una garanzia collettiva sono notificate a tutti i membri e, salvo contraria decisione presa in base all'articolo VII, sezione 4 *b*), sono proporzionali alle loro quote. Tali richieste fanno obbligo a ciascun membro di assicurare una garanzia per:

i) la frazione della sua quota nell'importo del prestito contratto dal Fondo;

ii) la provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese, di cui alla sezione 2 del presente articolo;

iii) la provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, di cui alla sezione 3 del presente articolo.

Sezione 2. — *Provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese*

Il Comitato di direzione fissa un importo adeguato per il pagamento degli interessi e di altre spese inerenti ai prestiti contratti dal Fondo che rappresenti per ciascun membro la stessa proporzione della sua quota parte nel finanziamento del prestito.

Sezione 3. — *Provvista di fondi per la ripartizione dei rischi*

Il Comitato di direzione fissa l'importo relativo alla ripartizione dei rischi che rappresenta per ciascun membro la stessa percentuale non eccedente il 50 per cento della somma degli importi di cui alla sezione 1 *b*) *i*) e *ii*) del presente articolo. Un membro può tuttavia accettare un importo maggiore.

Sezione 4. — *Riduzione di garanzia collettiva*

Man mano che il Fondo rimborsa un prestito accompagnato da garanzia collettiva, la garanzia di ciascun membro viene ridotta nella stessa proporzione del rimborso rispetto alla parte del prestito non ancora ammortizzata.

Articolo X

FINANZIAMENTO DEI CREDITI DEI MEMBRI

Sezione 1. — *Domanda di finanziamento*

Un membro che ha fornito un finanziamento diretto al Fondo può far presente di soddisfare le condizioni per l'ottenimento di un prestito previste all'articolo V, oppure che conta di soddisfarle entro sei mesi. Detto membro, in base al presente articolo, può chiedere al Fondo un prestito eguale alla totalità o a una parte del credito derivantegli dal predetto finanziamento diretto.

Sezione 2. — *Finanziamento volontario*

Prima di presentare tale domanda di prestito, un membro si adopera per ottenere, tramite il Fondo, che uno o più membri accettino di rilevare il suo credito verso il Fondo, derivante dal finanziamento diretto da esso fornito, oppure per ottenere un finanziamento da parte della Banca dei regolamenti internazionali.

Sezione 3. — *Decisione concernente il finanziamento*

a) Il Comitato di direzione si pronuncia rapidamente in merito alla richiesta del membro; se questa è accettata, nella decisione vengono incluse le disposizioni concernenti il finanziamento dell'importo richiesto in base agli articoli VII, VIII e IX. Il tasso d'interesse dei prestiti concessi ai sensi del presente articolo viene fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo V, sezione 3 *f*).

b) Se, ai fini della presente sezione, viene deciso di procedere a richiami di quote per ottenere un finanziamento diretto o garanzie individuali a norma dell'articolo VIII, tali richiami, fatto salvo quanto è disposto dall'articolo VI, sezione 2, sono notificati a tutti i membri, escluso quello che ha presentato la domanda, proporzionalmente all'importo non richiamato delle loro quote; tuttavia, per ottenere le risorse necessarie al finanziamento, vengono anche notificati richiami ai membri che sono stati esclusi dal richiamo precedente ai sensi dell'articolo VI, sezione 2, ivi compresi, se necessario, i mutuatari stessi in vista del rimborso dei prestiti contratti.

c) Le decisioni di cui alla presente sezione vengono adottate a maggioranza dei due terzi, esclusi i voti del membro che chiede il prestito.

Sezione 4. — *Capacità di contrarre prestiti*

Un prestito concesso a un membro a norma del presente articolo non incide sulla sua capacità di contrarne un altro ai sensi dell'articolo V.

Sezione 5. — *Calendario dei rimborsi*

Per i rimborsi di capitale e per i versamenti di interessi relativi alle risorse fornite conformemente alla sezione 3 del presente articolo, viene osservato lo stesso calendario previsto per il credito iniziale.

Articolo XI

DENOMINAZIONE, TASSI D'INTERESSE E CALENDARI DI RIMBORSO

Sezione 1. — *Denominazione del finanziamento*

Tutti i finanziamenti procurati al Fondo, tutte le relative garanzie, così come i rimborsi del capitale e i versamenti dei relativi interessi, sono espressi:

a) nel caso di finanziamento diretto, sia in DSP, sia nella moneta trasferita al Fondo in seguito a un richiamo di quota, a scelta del membro interessato;

b) nel caso di garanzie individuali e collettive, sia in DSP, sia nella moneta o nelle monete prese in prestito dal Fondo, secondo la decisione del Comitato di direzione.

Sezione 2. — *Moneta nella quale viene effettuato il rimborso di un finanziamento*

I rimborsi del capitale e i versamenti degli interessi dovuti dal Fondo per un finanziamento dallo stesso ricevuto vengono effettuati nella moneta in cui è espresso il finanziamento o, nel caso di un finanziamento espresso in DSP, in una moneta effettivamente convertibile e accettabile dal Fondo e dal mutuante.

Sezione 3. — *Denominazione e moneta di rimborso dei prestiti*

I prestiti concessi dal Fondo, i rimborsi di capitale e i versamenti dei relativi interessi sono espressi nella stessa unità di quella stabilita per il finanziamento del prestito, conformemente alla sezione 1 del presente articolo; i pagamenti al Fondo su tale prestito vengono effettuati nelle monete in cui il Fondo è tenuto a pagare i mutuanti che hanno assicurato il finanziamento del prestito conformememte alla sezione 2 del presente articolo.

Sezione 4. — *Utilizzo delle monete*

Il Comitato di direzione tiene conto, per quanto possibile, del parere delle autorità monetarie dei membri circa l'utilizzo delle loro rispettive monete nelle operazioni del Fondo.

Sezione 5. — *Interessi*

a) Le somme trasferite al Fondo in una data moneta, in seguito a un richiamo di quota fatto per un finanziamento diretto, fruttano interessi ai tassi che il Comitato di direzione determina, tenendo conto dei tassi che il Fondo paga, o dovrebbe pagare, all'occorrenza, per contrarre un prestito accompagnato da garanzie individuali nella stessa moneta.

b) Il tasso d'interesse dei prestiti contratti dal Fondo e accompagnati da garanzie individuali o collettive è determinato dal Comitato di direzione in relazione alle condizioni del mercato.

Sezione 6. — *Determinazione dei calendari di rimborso*

Il Comitato di direzione stabilisce un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi relativi ai prestiti concessi dal Fondo, nonché un calendario dei rimborsi di capitale e dei versamenti di interessi da effettuare ai mutuanti che provvedono al finanziamento di tali prestiti.

Articolo XII

Prelievi sulle quote

Sezione 1. — *Importo prelevato sulla quota di un membro*

L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota è ridotto a concorrenza dell'importo:

a) delle richieste o richiami di quota, notificati a detto membro, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3;

b) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente ad un altro membro per un finanziamento diretto, che il suddetto membro consenta di rilevare conformemente all'articolo X, sezione 2;

c) dei richiami di quota notificati al detto membro per un trasferimento di risorse al Fondo conformemente all'articolo XIII, sezioni 4 e 5 *b*), onde consentire a quest'ultimo di soddisfare i suoi obblighi;

d) dei rimborsi relativi a qualsiasi prestito che detto membro abbia ricevuto dal Fondo, ai sensi dell'articolo X, salvo nella misura in cui la parte corrispondente del finanziamento diretto fornito dal predetto membro sia stata rimborsata.

Sezione 2. — *Riduzione dell'importo prelevato sulla quota di un membro*

L'obbligo per un membro di fornire un finanziamento in relazione alla sua quota è ricostituito sino a concorrenza dell'importo:

a) dei rimborsi del finanziamento diretto fornito da detto membro, salvo nella misura in cui la parte corrispondente di qualsiasi prestito che il membro stesso ha ricevuto dal Fondo ai sensi dell'articolo X non sia stata rimborsata;

b) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo accompagnato dalla garanzia individuale assicurata da detto membro;

c) dei rimborsi del prestito contratto dal Fondo sulla partecipazione di detto membro a una garanzia collettiva;

d) delle riduzioni, in proporzione ai rimborsi del capitale, intervenute:

i) nella provvista di fondi per il pagamento degli interessi e di altre spese, nonché in ogni altro importo supplementare, a norma dell'articolo VIII, sezione 3 *b*), o dell'articolo IX, sezione 2,

ii) nella provvista di fondi per la ripartizione dei rischi, a norma dell'articolo IX, sezione 3;

e) dei rimborsi a detto membro di trasferimenti effettuati al Fondo, a norma dell'articolo XIII;

f) di ogni richiamo di quota, o frazione di richiamo, notificato precedentemente a detto membro, per un finanziamento diretto, quando un altro membro accetti di rilevare il suo credito conformemente all'articolo X, sezione 2;

g) di qualsiasi prestito che detto membro riceva dal Fondo ai sensi dell'articolo X.

Sezione 3. — *Valore in DSP dei prelievi sulle quote*

Per il calcolo del valore in DSP degli importi di cui alle sezioni 1 e 2 del presente articolo, tali importi sono espressi in DSP al valore DSP della moneta considerata alla data in cui le risorse sono state trasferite al Fondo o alla data in cui il Fondo ha contratto un prestito accompagnato da garanzia.

Sezione 4. — *Limiti degli importi prelevati sulla quota di un membro*

La somma dei prelievi sulla quota di un membro, di cui alla sezione 1 del presente articolo, dopo deduzione delle ricostituzioni di cui alla sezione 2, non deve superare la quota di detto membro.

Articolo XIII

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL FONDO

Sezione 1. — *Procedure per l'adempimento degli obblighi*

Se il Fondo non riceve alla scadenza un rimborso di capitale o un versamento di interessi dovuti per un prestito che ha concesso, esso ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi corrispondenti obblighi nei confronti dei mutuanti secondo le disposizioni del presente articolo; il Comitato di direzione decide:

a) sia di pagare in anticipo la totalità del capitale non ammortizzato, degli interessi maturati e delle altre spese, mediante fondi ottenuti come previsto nel presente articolo;

b) sia di mantenere il prestito in vigore e, in conseguenza, di aumentare i richiami di quota nella misura necessaria a coprire in tutto o in parte gli interessi ancora da maturare e le altre spese.

Sezione 2. — *Obblighi relativi a un prestito accompagnato da garanzia collettiva.*

Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia collettiva, il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento dei suoi obblighi:

a) mediante il prelievo su tutti gli averi del conto previsto all'articolo XV;

b) invitando tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, ad assolvere il loro impegno di garanzia collettiva, effettuando trasferimenti in misura proporzionale e a concorrenza dell'importo dei loro impegni ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 *b*).

Sezione 3. — *Obblighi relativi a un prestito accompagnato da una garanzia individuduale*

Nel caso di obblighi verso mutuanti derivanti da un prestito accompagnato da garanzia individuale ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 *b*), il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimento di tali obblighi, invitando il membro interessato a trasferire fondi sino a concorrenza dell'importo della sua garanzia individuale.

Sezione 4. — *Obblighi derivanti da impegni individuali*

Nel caso di obblighi verso membri derivanti da un finanziamento diretto o da trasferimenti effettuati in relazione a una garanzia individuale, conformemente alla sezione 3 del presente articolo:

a) il Fondo ottiene le risorse necessarie all'adempimemento dei suoi obblighi richiedendo a tutti i membri, escluso il mutuatario che alla scadenza non abbia effettuato il pagamento al Fondo, di trasferire fondi in misura proporzionale alla loro quota e fino a concorrenza dell'importo non richiamato di quest'ultima;

b) i fondi trasferiti dai membri conformemente alla presente sezione sono versati ai membri in misura proporzionale agli importi che avrebbero dovuto ricevere regolarmente per il rimborso del prestito considerato, o degli importi trasferiti dai membri a norma della sezione 3 del presente articolo.

Sezione 5. — *Ripartizione dei rischi*

Al fine di assicurare un'equa ripartizione dei rischi tra i membri, conformemente all'articolo I, sezione 2 *c*):

a) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati rivolti gli inviti ai sensi della sezione 2 *b*) del presente articolo non trasferisce le risorse richieste, il Fondo invia nuove notifiche agli altri membri che hanno ricevuto le prime, chiedendo che facciano nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo delle loro garanzie ai sensi dell'articolo IX, sezione 1 *b*), fino a che l'importo richiesto sia stato trasferito, con riserva dei limiti fissati dalle dette garanzie;

b) se uno qualsiasi dei membri ai quali sono stati notificati i richiami di quota ai sensi della sezione 4 del presente articolo non trasferisce gli importi richiamati, il Fondo notifica nuovi richiami agli altri membri ai quali si è già rivolto, perché provvedano a nuovi trasferimenti in misura proporzionale all'importo non richiamato delle loro quote sino a che l'importo richiesto sia stato trasferito e con riserva dei limiti fissati dalle dette quote.

Sezione 6. — *Mancato adempimento degli obblighi*

Se un membro non adempie i suoi obblighi ai sensi del presente articolo, viene considerato inadempiente per l'importo dovuto. Ogni ritardo nel pagamento al Fondo comporta il versamento di un interesse e di una penalità da fissarsi con decisione del Comitato di direzione.

Sezione 7. — *Valore in DSP degli obblighi del Fondo verso i membri ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo*

a) Ai fini dei regolamenti previsti dal presente articolo, gli obblighi del Fondo ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo ed espressi in moneta sono calcolati come se fossero stati espressi in DSP con decorrenza dalla data in cui il finanziamento corrispondente è stato assicurato al Fondo. A tal uopo, l'obbligo espresso in una moneta è convertito in DSP al valore in DSP di detta moneta alla data in cui il finanziamento sopracitato è stato assicurato al Fondo e quindi riconvertito nella detta moneta al suo valore corrente in DSP.

b) Nella misura in cui l'importo dovuto dal Fondo ed espresso in una moneta differisce dall'importo in tale moneta calcolato conformemente al paragrafo *a*) della presente sezione e da regolarsi a norma del presente articolo, la differenza è regolata conformemente alla sezione 8 del presente articolo.

Sezione 8. — *Importi dovuti ai sensi del presente articolo e non regolati*

I trasferimenti effettuati dai membri in seguito a richiami di quote o a inviti ricevuti da essi ai sensi del presente articolo, così come gli importi non regolati ai sensi della sezione 7 *b*) del presente articolo:

a) conservano la stessa denominazione del credito o dell'impegno in relazione al quale è stato effettuato il trasferimento;

b) vengono regolati in tutto o in parte quando il ritardo o l'inadempienza su un pagamento dovuto al Fondo sono stati eliminati in tutto o in parte con ripartizione dei regolamenti tra i creditori interessati effettuata in misura proporzionale ai loro crediti;

c) se ancora in essere alla data della liquidazione, vengono liquidati conformemente all'articolo XIX, sezione 2 *b*) e *c*).

Articolo XIV

VALORE DELLE MONETE IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Metodo di valutazione*

Ai fini del presente Accordo, il valore di una moneta in DSP è calcolato secondo il metodo di valutazione che il Fondo monetario internazionale applica dal 1º luglio 1974.

Sezione 2. — *Modifica del metodo di valutazione*

a) Nel caso in cui il Fondo monetario internazionale modifichi il suo metodo di valutazione in vigore dal 1º luglio 1974, il Comitato di direzione può decidere di adottare il nuovo metodo di valutazione ai fini del presente Accordo, a condizione che esso sia compatibile con le disposizioni dell'articolo III, sezione 2.

b) Se il Comitato di direzione decide di adottarlo, tale metodo di valutazione modificato è utilizzato soltanto per le transazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della decisione e per i crediti e gli obblighi derivanti da queste transazioni, a meno che il Comitato di direzione non decida diversamente a maggioranza del 90 per cento dei voti.

Articolo XV

CONTO ENTRATE E SPESE

Il Fondo copre tutti i costi relativi alle sue operazioni con le somme ricevute in pagamento di interessi o di altri oneri, ivi comprese le commissioni di servizio, e che non gli occorrono per effettuare pagamenti ai mutuanti. I fondi esistenti nel conto utilizzato a tali fini sono investiti secondo le decisioni del Comitato di direzione.

Articolo XVI

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Sezione 1. — *Organi del Fondo*

Gli organi del Fondo sono i seguenti:

a) un Comitato di direzione;
b) un Consiglio consultivo;
c) un Segretariato.

Sezione 2. — *Il Comitato di direzione*

a) Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Comitato di direzione, che è responsabile del funzionamento del Fondo.

b) Il Comitato di direzione è composto da tutti i membri del Fondo, che sono rappresentati da alti funzionari del settore finanziario. Ciascun membro designa un rappresentante e un supplente. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Comitato di direzione.

c) Il Comitato di direzione elegge il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti.

d) Il Comitato di direzione svolge normalmente le sue funzioni presso la sede del Fondo e si riunisce ogni qualvolta lo esigono i lavori del Fondo.

e) Il numero prescritto per la validità delle riunioni del Comitato di direzione è di almeno il 75 per cento dei membri, purché tale numero rappresenti non meno del 70 per cento sul totale dei voti dei membri.

f) Il Comitato di direzione riferisce al Consiglio dell'OCSE sulle attività del Fondo.

g) Il Comitato di direzione può stabilire ogni altro regolamento e norma procedurale che esso ritenga necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

Sezione 3. — *Rappresentanza della Comunità Economica Europea*

Un rappresentante della Commissione delle Comunità Europee partecipa alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.

Sezione 4. — *Relazioni con altre Organizzazioni internazionali*

Il Comitato di direzione prende le disposizioni adeguate per assicurare il collegamento con il Fondo monetario internazionale e con la Banca dei regolamenti internazionali, nonché la partecipazione di rappresentanti di dette istituzioni alle riunioni del Comitato di direzione e del Consiglio consultivo.

Sezione 5. — *Regole di voto*

a) Ciascun membro dispone di un numero di voti proporzionale alla sua quota e tale diritto di voto viene esercitato dal suo rappresentante al Comitato di direzione o, in sua assenza, dal suo supplente.

b) Il risultato di un voto è determinato nel modo seguente:

i) solo i voti espressi sono presi in considerazione;

ii) salvo espresse disposizioni contrarie, tutte le decisioni del Comitato di direzione sono prese a maggioranza dei voti;

iii) nessuna decisione di cui agli articoli VI, X, XIV, XVI e XX può essere presa se la maggioranza richiesta non comporta la metà del numero dei membri votanti.

c) Il Comitato di direzione può prendere decisioni per corrispondenza o mediante qualsiasi altro rapido mezzo di comunicazione.

Sezione 6. — *Il Consiglio consultivo*

a) Il Comitato di direzione istituisce un Consiglio consultivo composto da funzionari finanziari designati dai membri e che agiscono in qualità di esperti.

b) Il Comitato di direzione stabilisce a maggioranza dei due terzi il numero dei membri del Consiglio consultivo, che non deve superare la metà del numero dei membri del Fondo.

c) Il Consiglio consultivo è incaricato di preparare, sotto il controllo del Comitato di direzione, i lavori di quest'ultimo con l'ausilio del Segretariato e di eseguire qualsiasi altro compito affidatogli dal Comitato di direzione. Il Consiglio consultivo riferisce al Comitato di direzione sulle questioni da sottoporre a quest'ultimo per esame o decisione.

Sezione 7. — *Il Segretariato*

a) Il Segretariato dell'OCSE assicura il segretariato del Fondo e svolge le mansioni amministrative per il Fondo secondo le direttive del Comitato di direzione.

b) Tutte le spese sostenute dall'OCSE per il funzionamento del Fondo sono rimborsate da quest'ultimo, mediante prelievo dei fondi necessari sul conto di cui all'articolo XV.

Sezione 8. — *Sede*

La sede del Fondo è stabilita presso la sede dell'OCSE a Parigi, Francia.

Sezione 9. — *Autorità designata*

Ogni membro designa un'unica autorità monetaria, sia essa il Tesoro, il Fondo di stabilizzazione, la Banca centrale o altra autorità monetaria, come responsabile delle transazioni tra detto membro e il Fondo.

Sezione 10. — *L'Agente*

a) Il Fondo può concludere un accordo con la Banca dei regolamenti internazionali onde permettere a quest'ultima di agire in qualità di agente del Fondo a fini amministrativi, e in particolare:

i) tenere la contabilità;
ii) incassare le somme dovute al Fondo;
iii) effettuare i pagamenti dovuti dal Fondo;
iv) depositare gli averi del Fondo.

b) L'accordo previsto al paragrafo *a*) della presente sezione può anche includere disposizioni concernenti i prestiti contratti dal Fondo ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 *b*) o dell'articolo IX.

c) L'agente sottopone periodicamente una relazione al Comitato di direzione, comprensiva di un conto di averi e di impegni nonché di un conto di entrate e di spese.

Sezione 11. — *Verifica contabile indipendente*

Il Comitato di direzione prende le disposizioni necessarie affinché i conti del Fondo siano verificati da revisori dei conti indipendenti e invia ad ogni membro una relazione su detta revisione nonché uno stato delle operazioni del Fondo.

Articolo XVII

Capacità, privilegi e immunità

Sezione 1. — *Oggetto dell'articolo*

La capacità, i privilegi e immunità definiti nel presente articolo sono riconosciuti al Fondo sul territorio di ciascun membro, nella misura necessaria all'adempimento delle funzioni che gli sono conferite.

Sezione 2. — *Capacità del Fondo*

Il Fondo ha personalità giuridica e in particolare la capacità di stipulare contratti e stare in giudizio.

Sezione 3. — *Immunità di giurisdizione*

a) Il Fondo gode di una completa immunità di giurisdizione, salvo nel caso di vertenze che intervengano nell'esercizio dei suoi poteri di contrarre prestiti o di comprare o vendere titoli, nel qual caso un'azione può essere intentata contro il Fondo dinanzi un tribunale competente nel territorio di un membro dove il Fondo ha sede o ha contratto prestiti o ha emesso titoli. In tali casi, il Comitato di direzione nomina un agente abilitato a ricevere ordini di comparizione in giudizio o citazioni, conformemente al diritto interno; in tutti gli altri casi esso ha la facoltà di nominare o meno un tale agente.

b) Nonostante le disposizioni del paragrafo *a*) della presente sezione, nessuna azione può essere intentata contro il Fondo nè da un membro, nè da un organismo di un membro, nè da una persona che agisca per conto di un membro o sia portatrice di suoi diritti o di diritti di un suo organismo. Per la composizione delle vertenze tra il Fondo e i suoi membri, questi ultimi ricorrono alle procedure speciali indicate nei contratti conclusi con il Fondo o nei regolamenti adottati dal Comitato di direzione ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2*g*).

c) Gli averi del Fondo, in qualsiasi luogo si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da ogni forma di sequestro, sequestro conservativo o esecuzione forzata, fino a quando una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro il Fondo.

Sezione 4. — *Averi del Fondo*

Gli averi del Fondo, qualunque sia il luogo in cui si trovino e quale sia il detentore, sono esenti da indagini, requisizioni, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di esecuzione forzata, di sequestro o di provvedimento amministrativo.

Sezione 5. — *Archivi del Fondo*

Gli archivi del Fondo sono inviolabili.

Sezione 6. — *Controlli dei cambi*

Per quanto è necessario all'esecuzione delle operazioni del Fondo, gli averi del Fondo sono esenti da tutte le forme di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria di carattere finanziario.

Sezione 7. — *Imposizione fiscale*

a) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il Fondo, i suoi beni e i suoi redditi sono esenti da ogni imposta diretta, ma non dalle tasse per servizi pubblici.

b) Le obbligazioni o titoli emessi dal Fondo, ivi compresi i relativi dividendi o interessi, chiunque ne sia detentore, sono esenti da tutte le forme di imposizione:

i) che risultino discriminatorie nei confronti di detti titoli o obbligazioni solo a causa della loro origine,

oppure

ii) quando l'unica fonte di competenza fiscale per tale imposizione sia il luogo o la moneta in cui i titoli e le obbligazioni sono emessi, pagabili o pagati, oppure il luogo dove si trova un ufficio o un servizio del Fondo.

Sezione 8. — *Rappresentanti e funzionari*

Per quanto concerne i privilegi e le immunità:

a) i rappresentanti dei membri presso il Comitato di direzione e i membri del Consiglio consultivo sono considerati come rappresentanti presso un organo dell'OCSE;

b) gli agenti dell'OCSE, per gli atti che compiono o omettono di compiere in nome del Fondo, sono ritenuti agire in qualità di agenti dell'OCSE.

Sezione 9. — *Rinuncia all'immunità*

Il Comitato di direzione ha il diritto e il dovere di rinunciare ad ogni immunità concessa a norma del presente articolo in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità intralci il corso della giustizia e in cui esso vi possa rinunciare senza pregiudizio per gli interessi del Fondo.

Articolo XVIII

PERIODO SUCCESSIVO ALL'ESTINZIONE DELLA FACOLTÀ DI CONCEDERE PRESTITI

Durante il periodo compreso tra l'estinzione della facoltà di concedere prestiti, di cui alla sezione 1 dell'articolo V, e la liquidazione del Fondo, restano in vigore tutte le disposizioni del presente Accordo necessarie per far fronte agli obblighi del Fondo e ai debiti dello stesso contratti prima della estinzione della facoltà di concedere prestiti. Il Comitato di direzione può decidere all'unanimità che durante il suddetto periodo nessuna delle altre disposizioni del presente Accordo venga applicata.

Articolo XIX

LIQUIDAZIONE

Sezione 1. — *Data della liquidazione*

Dopo l'estinzione della facoltà del Fondo di concedere prestiti, il Fondo è mantenuto in vita fino a quando non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti dei terzi e non sia venuto a scadenza l'ultimo rimborso di tutti i prestiti dallo stesso concessi. A tale data, il Fondo è liquidato, a meno che il Comitato di direzione non decida altrimenti a maggioranza del 70 per cento.

Sezione 2. — *Procedure di liquidazione*

Alla data della liquidazione le attività e le passività del Fondo sono liquidate conformemente alle seguenti norme:

a) Ogni saldo di conto di cui all'articolo XV viene ripartito fra i membri detentori di crediti ai sensi dell'articolo XIII, in proporzione a detti crediti. Qualsiasi somma residua nel conto dopo

a ripartizione suddetta viene ripartita in proporzione alle loro quote fra tutti i membri, esclusi quelli che hanno obblighi finanziari in corso verso il Fondo.

b) Ogni credito di un membro nei confronti del Fondo o ogni impegno di un membro nei suoi riguardi, per rimborsi di capitale e pagamenti di interessi che non siano stati effettuati al Fondo alla data di scadenza, nonché tutti i crediti od obblighi dei membri previsti nelle sezioni 1, 2, 4 e 5 dell'articolo XIII, se sono espressi in una moneta, vengono converititi in DSP al valore corrente di tale moneta in DSP, annullati e sostituiti da crediti e debiti bilaterali calcolati nel modo seguente:

i) ciascun membro ha, verso ciascuno dei membri che detengono un credito nei confronti del Fondo, un debito bilaterale equivalente a una frazione di detto credito eguale alla frazione rappresentata dalla quota del membro così debitore nella somma delle quote di tutti i membri;

ii) ciascun membro che ha un impegno nei confronti del Fondo ha verso ciascuno degli altri membri un debito bilaterale equivalente a una frazione del detto impegno eguale alla frazione rappresentata dalla quota di ciascuno di questi ultimi membri nella somma delle quote di tutti i membri.

c) Ogni importo non regolato ai sensi della sezione 7 *b*) dell'articolo XIII viene annullato e sostituito da un credito o da un debito bilaterale nei confronti del membro a cui si riferisce l'importo non regolato.

d) I debiti bilaterali ai sensi dei paragrafi *b*) e *c*) suddetti fruttano interessi e vengono rimborsati secondo modalità e condizioni da convenirsi tra le parti. Per i debiti indicati al paragrafo *b*), tali modalità e condizioni includono la denominazione del debito.

Articolo XX

Interpretazione

Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo, o tra membri, è sottoposta a un comitato *ad hoc* di tre esperti nominati dal Comitato di direzione su proposta del suo Presidente. Il parere della maggioranza dei membri del comitato *ad hoc* è adottato dal Comitato di direzione salvo decisione contraria di quest'ultimo.

Articolo XXI

Emendamenti

Il Comitato di direzione può proporre emendamenti al presente Accordo con decisione unanime dei membri votanti. Le condizioni di entrata in vigore di un emendamento sono specificate nella proposta del Comitato di direzione, che adotta le disposizioni necessarie per tener conto delle procedure costituzionali dei membri.

Articolo XXII

Applicazione dell'accordo

Ciascun membro adotta le disposizioni necessarie, ivi comprese le disposizioni legislative, per l'applicazione del presente Accordo. In particolare ogni membro, all'atto in cui il presente Accordo entra in vigore nei suoi riguardi, deve aver adempiuto a tutte le condizioni necessarie per assolvere i suoi obblighi conformemente a una notifica o a un invito del Fondo ai sensi dell'articolo VII o dell'articolo XIII, e deve quindi aver preso tutte le disposizioni legislative o altri provvedimenti che gli permettano di effettuare immediatamente i pagamenti al Fondo; esso informa il Fondo dell'adozione di tali disposizioni.

Articolo XXIII

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 1. — *Firma*

Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti i Paesi membri dell'OCSE presso la sede dell'OCSE dal 9 aprile al 31 maggio 1975. Le firme sono sottoposte alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Paesi firmatari.

Sezione 2. — *Entrata in vigore*

a) Il decimo giorno successivo al giorno in cui i Paesi membri dell'OCSE che rappresentano almeno il 90 per cento delle quote, dopo aver osservato le loro procedure costituzionali e aver adempiuto le condizioni previste all'articolo XXII, hanno depositato presso il Segretario generale dell'OCSE uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, il presente Accordo entra in vigore fra i suddetti Paesi membri.

b) Qualora le condizioni del paragrafo *a*) della presente sezione non siano state adempiute ma almeno quindici Paesi membri dell'OCSE, rappresentanti almeno il 60 per cento delle quote, abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure una notifica di consenso ad essere vincolati, questi Paesi membri possono decidere, con accordo unanime, che il presente Accordo entri in vigore tra di essi.

Sezione 3. — *Adesione dopo l'entrata in vigore*

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi dei paragrafi *a*) e *b*) della sezione 2 del presente articolo:

a) Per ogni Paese firmatario che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure una notifica di consenso ad essere vincolato entro i dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di firma, il presente Accordo entra in vigore il decimo giorno successivo al giorno del deposito. Il Comitato di direzione fissa, d'accordo con ciascuno di questi Paesi, le condizioni relative agli obblighi finanziari o ai crediti connessi a tutti i prestiti che il Fondo può aver concesso.

b) I Paesi membri dell'OCSE possono diventare parti contraenti del presente Accordo quando siano trascorsi oltre dodici mesi dalla scadenza del periodo di firma, conformemente a quelle modalità e condizioni che il Comitato di direzione stabilisce.

Sezione 4. — *Notifica*

Il Segretario generale dell'OCSE notifica a tutti i Paesi membri dell'OCSE il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di notifica di consenso ad essere vincolati, nonché l'entrata in vigore del presente Accordo o di qualsiasi emendamento relativo.

Sezione 5. — *Testi facenti fede*

Il testo originale del presente Accordo, le cui versioni francese, giapponese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca fanno egualmente fede, è depositato presso il Segretario generale dell'OCSE che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascun Paese membro dell'OCSE.

ALLEGATO

QUOTE STABILITE AI SENSI DELL'ARTICOLO III DEL PRESENTE ACCORDO

MEMBRI	Importo delle quote in milioni di Diritti speciali di prelievo
Australia	300
Austria	200
Belgio	480
Canada	840
Danimarca	240
Finlandia	160
Francia	1.700
Germania (Repubblica Federale di)	2.500
Giappone	2.340
Grecia	120
Irlanda	120
Islanda	20
Italia	1.400
Lussemburgo	20
Norvegia	200
Nuova Zelanda	160
Paesi Bassi	600
Portogallo	120
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	1.600
Spagna	500
Stati Uniti d'America	5.560
Svezia	300
Svizzera	400
Turchia	120
Totale	20.000

IN FEDE DI CHE, i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Parigi, addì nove aprile millenovecentosettantacinque.

Per il Commonwealth dell'Australia:
R. J. CAMERON

Per la Repubblica d'Austria:
ANDROSCH

Per il Regno del Belgio:
W. DE CLERCO

Per il Canada:
JEAN CHRETIEN

Per il Regno di Danimarca:
PER HAEKKERUP

Per la Finlandia:
RALPH ENCKELL

Per la Repubblica Francese:
JEAN-PIERRE FOURCADE

Per la Repubblica Federale di Germania:
EGON EMMEL - HANS APEL

Per la Repubblica Ellenica:
J. VARVITSIOTIS

Per la Repubblica d'Islanda:
HENRIK SV. BJORNSSON

Per l'Irlanda:
RICHIE RYAN

Per la Repubblica Italiana:
EMILIO COLOMBO

Per il Giappone:
MASAYOSHI OHIRA

Per il Granducato di Lussemburgo:
C. DUMONT

Per il Regno dei Paesi Bassi:
W. F. DUISENBERG - K. WESTERHOFF

Per la Nuova Zelanda:
PAUL GABITES

Per il Regno di Norvegia:
EINAR MAGNUSSEN

Per la Repubblica del Portogallo:
JOSE JOAQUIM FRAGOSO

Per la Spagna:
F. J. VALLAURE

Per il Regno di Svezia:
KJELL OLOF FELDT

Per la Confederazione Svizzera:
G. A. CHEVALLAZ

Per la Repubblica Turca:
Y. ERGENEKON (il 30-5-1975)

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
F. G. K. GALLAGHER

Per gli Stati Uniti d'America:
WILLIAM E. SIMON

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **180**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signor Gesù Cristo, in Formia.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gaeta 27 gennaio 1976, integrato con dichiarazione del 2 febbraio successivo, relativo all'erezione della parrocchia della Resurrezione di Nostro Signor Gesù Cristo, in località Gianola del comune di Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. **181**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Redentore e S. Ciro martire, in Napoli-Fuorigrotta.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gerasa e amministratore apostolico di Pozzuoli 9 aprile 1967, integrato con tre dichiarazioni, due datate 29 marzo 1974 e l'altra 25 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia del SS. Redentore e S. Ciro martire, in Napoli-Fuorigrotta.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1977
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1977, n. **182**.

Autorizzazione all'Opera nazionale pensionati d'Italia, in Roma, ad accettare un legato.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera nazionale pensionati d'Italia, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto in favore della casa di riposo O.N.P.I. di Varallo Sesia (Vercelli), dalla sig.ra Ada Lana, consistente in un appezzamento di terreno e nel denaro occorrente per costruirvi sopra un fabbricato, come da testamento olografo 12 maggio 1969 pubblicato a rogito notaio dott. Renzo Battaggia il 12 maggio 1969 e registrato a Borgosesia (Vercelli) il 19 maggio 1969 al n. 606, vol. 128.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977.

Conferma del presidente del registro aeronautico italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 dello statuto del registro aeronautico italiano, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1971, n. 285;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, con il quale il dott. Saverio Rana è stato nominato presidente del registro aeronautico italiano per un quinquennio a decorrere dal 17 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del suddetto ente;

Ritenuta l'opportunità di confermare nell'incarico il dott. Saverio Rana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Saverio Rana è confermato, per un secondo quinquennio, nella carica di presidente del registro aeronautico italiano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1977
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 348

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di cinque francobolli, di una cartolina postale e di un aerogramma celebrativi della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, n. 267, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1976, di una serie di francobolli nonché di una cartolina postale e di un aerogramma celebrativi della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 »;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1976, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di procedere all'emissione dei francobolli celebrativi in due tempi successivi, destinando il primo scaglione alla propaganda della esposizione in parola ed il secondo alla celebrazione vera e propria;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1389 del 29 settembre 1976;

Decreta:

Sono emessi cinque francobolli, nei valori da L. 70, L. 100, L. 150, L. 200 e L. 400, una cartolina postale da L. 100 e un aerogramma da L. 200, appartenenti alla serie citata nelle premesse, per la celebrazione della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 ».

I francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; tiratura: per i valori da L. 70, L. 100 e L. 150, quindici milioni di esemplari ciascuno; per i valori da L. 200 e L. 400, otto milioni di esemplari ciascuno; colori: policromia; foglio: 50 esemplari.

Ciascuna delle vignette riproduce un oggetto legato alla evoluzione dei servizi postali, e precisamente: per il valore da L. 70, un particolare della colonna traiana raffigurante un carro del *cursus publicus*; per il valore da L. 100, l'insegna di un ufficio postale del regno sardo (Roma, museo P.T.); per il valore da L. 150, una targa marmorea con mascherone usata come buca d'impostazione nel secolo XIX (Roma, museo P.T.); per il valore da L. 200, una bollatrice a mano in uso alla fine del secolo XIX negli uffici postali del regno d'Italia (Roma, museo P.T.); per il valore da L. 400, un particolare di un moderno impianto automatico di smistamento della corrispondenza.

Su tutti i francobolli figurano, in alto, l'indicazione del valore e l'emblema dell'Esposizione; a sinistra, verticalmente, la leggenda « ITALIA ».

La cartolina postale, dedicata al XXV anniversario dell'Amministrazione postale delle Nazioni Unite, è stampata in offset, su carta bianca da 200 grammi il metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; tiratura: otto milioni di esemplari; colori: policromia (cinque colori e vernice fluorescente).

Il recto della cartolina reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che comprende la sigla delle Nazioni Unite « U N », fiancheggiata da rami di ulivo; le leggende « XXV AMMINISTRAZIONE POSTALE NAZIONI UNITE » e « ITALIA »; il valore « L. 100 »; a sinistra dell'impronta di affrancatura, l'emblema dell'esposizione filatelica internazionale «Italia '76 », a sinistra due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri; nel primo, la leggenda « CARTOLINA POSTALE » in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni: « MITTENTE », « VIA », « CAP », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » accompagnate da righe punteggiate; nel secondo riquadro, a sinistra, verticalmente, in carattere maiuscolo la leggenda « SPAZIO UTILIZZABILE »; il tutto stampato in bruno seppia.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, tre righe punteggiate ed un riquadro punteggiato con le indicazioni: « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », tutto in colore giallo uovo.

L'aerogramma, dedicato al cinquantenario della prima linea aerea civile italiana, è stampato in offset su carta bianca da 50 grammi il metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: due milioni di esemplari; colori: policromia (quattro colori e vernice fluorescente).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende la sagoma di un idrovolante; la rotta del primo servizio aereo di linea in Italia (Torino, Pavia, Venezia, Trieste); l'emblema della esposizione filatelica internazionale « Italia '76 »; le leggende « PRIMA LINEA AREA CIVILE ITALIANA - 1926 »; « ITALIA »; il valore « L. 200 »; in alto a sinistra, le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo rosso; « VIA AEREA » in verde; « PAR AVION » in chiaro su fondo verde; in basso a sinistra, su tre righe, la leggenda in azzurro « ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA - MILANO 14-24 OTTOBRE 1976 ».

La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso, le leggende « MITTENTE », « VIA », « N », « CAP » e « (LOCALITÀ) », accompagnate da linee punteggiate.

La sezione inferiore è ricoperta da un fondino azzurro recante in chiaro la parola « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetuta a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza in due lingue e su due righe, in colore rosso, « E' vietato inserire qualsiasi oggetto » e « Il est défendu de joindre quelque objet que ce soit ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1977
Registro n. 9 *Poste, foglio n.* 169

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'officina del porto di Genova - Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietraligure ed officine del porto di Genova - Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975 e 10 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che l'officina del porto di Genova - Radice Ponte Assereto ha modificato la ragione sociale da Nuovi cantieri liguri S.p.a. a Officine meccaniche Varco Chiappella S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi relativamente ai lavoratori dipendenti dall'officina sopra indicata;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'officina del porto di Genova - Radice Ponte Assereto della S.p.a. Officine meccaniche Varco Chiappella (già Nuovi cantieri liguri), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1977.

Proroga a venti mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal cantiere di Pietraligure della S.p.a. Nuovi cantieri liguri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia, cantiere di Pietraligure ed officine del porto di Genova - Radice Ponte Assereto, con effetto dal 2 aprile 1974;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1975, 7 marzo 1975, 20 giugno 1975 e 10 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri due mesi il trattamento di cui trattasi relativamente al cantiere di Pietraligure;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal cantiere di Pietraligure della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, è prolungata a venti mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., in Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), con effetto dal 5 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1976-16 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1977.

Modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, concernente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in materia di ordinamento del credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1975, col quale sono stati modificati il secondo ed il terzo comma dell'art. 37 del citato regolamento;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che, nella riunione del 4 febbraio 1977, si è pronunciato in materia;

Decreta:

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, viene modificata come segue:

« comunicare all'istituto speciale, per elenchi, entro tre giorni dalla data di eseguimento, le operazioni di credito agrario effettuate nonché i successivi aggiornamenti delle operazioni stesse. Gli istituti concedenti sono esonerati dal segnalare i rimborsi conseguiti alle scadenze contrattuali, in quanto gli stessi si presumono regolarmente effettuati, qualora agli schedari regionali non pervenga, entro trenta giorni dalla scadenza del prestito o del mutuo o delle singole rate di essi, segnalazione contraria da parte dell'istituto finanziatore ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Autorizzazione alla « S.p.a. Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi » ad istituire ed esercitare in Pozzolo Formigaro un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 28 aprile 1976, con la quale la « Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a. », con sede in Pozzolo Formigaro, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Pozzolo Formigaro, strada statale n. 211 della Lomellina, km. 2,200, via del Fossato, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 182 del 25 maggio 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visto il certificato di regolare esecuzione degli impianti, rilasciati dall'ufficio del genio civile di Alessandria in data 6 marzo 1976;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La « Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a. », con sede in Pozzolo Formigaro, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Pozzolo Formigaro, strada statale n. 211 della Lomellina, km 2,200, via del Fossato, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

I locali per il deposito delle merci di tale magazzino, sono compresi in due corpi di fabbrica costituiti uno da una cella frigorifera a « Containers » della superficie di mq 465 circa e della cubatura utile di mc 8500, e l'altro da quattro celle frigorifere ed una anticella della

superficie complessiva di mq 2200 circa e della cubatura utile di mc 16500 circa, contrassegnati rispettivamente con le lettere « E » ed « H » e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza della autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, con la deliberazione n. 182 del 25 maggio 1976.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale, è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(4742)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota con la quale il sig. Vincenzo Bombardieri, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 510 del 19 luglio 1976, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Ugo Ferrero in sostituzione del sig. Vincenzo Bombardieri;

Decreta:

Il sig. Ugo Ferrero è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Vincenzo Bombardieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1977.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Considerato che il dott. Gaetano Crea, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Roma, a causa degli onerosi impegni d'ufficio, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro del comitato predetto;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta richiesta e di provvedere alla sostituzione del dott. Gaetano Crea;

Decreta:

Il rag. Antonio Laurenzi, direttore capo, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Gaetano Crea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Farmetrusca S.a.s. di Pini Cesare & C., in Impruneta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5128 in data 21 dicembre 1972 la ditta Farmetrusca S.a.s. di Pini Cesare & C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Impruneta (Firenze), località Tavarnuzze, via G. Di Vittorio, 19, preparati galenici nelle forme farmaceutiche compresse, confetti, sciroppi e supposte e specialità medicinali chimiche purché registrate;

Vista la lettera in data 2 febbraio 1977, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia alla ditta Farmetrusca S.a.s. di Pini Cesare & C. l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Impruneta (Firenze), località Tavernuzze, via G. Di Vittorio, 19, concessa con decreto ministeriale n. 5128 in data 21 dicembre 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 12 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4498)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1977.

Revoca alla S.r.l. Magazzini generali di Como dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Como.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1950, con il quale la S.r.l. Magazzini generali di Como, è stata autorizzata ad esercitare un magazzino generale in Como, via Teresa Ciceri n. 5;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1976, con la quale la società ha chiesto la revoca della suddetta autorizzazione;

Vista la deliberazione n. 670 del 21 ottobre 1976, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale sito in Como, via Teresa Ciceri, 5, concessa alla S.r.l. Magazzini generali di Como con il decreto ministeriale 29 dicembre 1950 di cui alle premesse.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Attribuzione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Frassineto 405 ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1977, con il quale la responsabilità della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Frassineto 405 » è stata attribuita all'istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto-Fontarronco Montagnano (Arezzo) ed alla società « A.R.S. » - Associazione riproduttori sementi S.p.a., con sede in S. Rufina (Rieti);

Considerato che la società « A.R.S. » - Associazione riproduttori sementi S.p.a., con sede in S. Rufina (Rieti), ha rinunciato al mantenimento in purezza della predetta varietà;

Sentita la commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Ritenuta la necessità di modificare nel senso sopra indicato il citato decreto 26 gennaio 1977;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Frassineto 405 » è attribuita all'istituto di cerealicoltura M.A. di Frassineto-Fontarronco Montagnano (Arezzo).

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Iscrizione di cinquanta varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che rende obbligatoria l'istituzione dei registri delle varietà per talune specie di piante agrarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 che istituisce detti registri di varietà allo scopo di permettere l'identificazione delle varietà medesime;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096, l'iscrizione delle varietà nei predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera n. 872 in data 2 marzo 1977, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella riunione del 27 gennaio 1977 ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione ai registri di 50 varietà appartenenti alle specie di mais, girasole e barbabietola da zucchero;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra indicata;

Decreta:

Sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione nella riunione del 27 gennaio 1977 sono deposite, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1973, n. 1065, presso l'istituto dei registri delle varietà:

A) *Mais*:

A.1 Classe di maturazione: 200:

1) Ibrido a tre vie « Adour 300 »:
responsabile della conservazione in purezza: Cooperativa cereales des Landes, Mont de Marsan (Francia);

2) Ibrido semplice « C 101 »:
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi, Brescia;

3) Ibrido semplice « C 115 »:
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi, Brescia;

4) Ibrido semplice « Maya 250 »:
responsabile della conservazione in purezza: Società polesana produttori sementi, Badia Polesine (Rovigo);

A.2 Classe di maturazione: 300:

5) Ibrido a tre vie « RX 35 A »:
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano);

6) Ibrido semplice « Dekalb XL 16 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

7) Ibrido semplice « Icaro H »:
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi, Brescia;

8) Ibrido a tre vie « Hybridor 376 TV »:
responsabile della conservazione in purezza: Sementala S.p.a., Bologna;

9) Ibrido semplice « Norking PX 25 »:
responsabile della conservazione in purezza: C.I.S.E. - Compagnia italiana sementi elette, Madignano (Cremona);

A.3 Classe di maturazione: 400:

10) Ibrido semplice « Dekalb XL 21 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

11) Ibrido semplice « Adour 372 »:
responsabile della conservazione in purezza: Cooperativa cereales des Landes, Mont de Marsan (Francia);

12) Ibrido semplice « Adour 580 »:
responsabile della conservazione in purezza: Cooperativa cereales des Landes, Mont de Marsan (Francia);

13) Ibrido semplice « Energamid 115 »:
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi, Brescia;

14) Ibrido semplice « Funk's G 2746 »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy S.p.a., Origgio (Varese);

15) Ibrido semplice « Norking PX 32 »:
responsabile della conservazione in purezza: C.I.S.E. - Compagnia italiana sementi elette, Madignano (Cremona);

16) Ibrido semplice « Jolly UC 2302 »:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

17) Ibrido semplice « Dedalo H »:
responsabile della conservazione in purezza: A.M.I. - Agricola mais ibridi, Brescia;

A.4 Classe di maturazione: 500:

18) Ibrido semplice « Dekalb XL 48 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

19) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 49 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana, Mestre (Venezia);

20) Ibrido semplice « Adour 588 »:
responsabile della conservazione in purezza: Cooperativa cereales des Landes, Mont de Marsan (Francia);

21) Ibrido semplice « Funk's G 2652 »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy, Origgio (Varese);

A.5 Classe di maturazione: 600:

22) Ibrido semplice « H 734379 »:
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano);

23) Ibrido a tre vie « H 734095 »:
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano);

24) Ibrido semplice « Dekalb XL 54 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

25) Ibrido semplice « Adour 640 »:
responsabile della conservazione in purezza: Cooperativa cereales des Landes, Mont de Marsan (Francia);

26) Ibrido a tre vie « Funk's G 5302 »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy, Origgio (Varese);

27) Ibrido a tre vie « Funk's G 5723 »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy, Origgio (Varese);

28) Ibrido semplice « Funk's G L 2646 »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy, Origgio (Varese);

29) Ibrido semplice « Royal UC 6801 »:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

30) Ibrido semplice « Polar UC 6201 »:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

A.6 Classe di maturazione: 700:

31) Ibrido a tre vie « H 734081 »:
responsabile della conservazione in purezza: Asgrow Italia S.p.a., Lodi (Milano);

32) Ibrido semplice « Dekalb XL 69 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

33) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 70 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

34) Ibrido a tre vie « Dekalb XL 378 »:
responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana S.p.a., Mestre (Venezia);

35) Ibrido semplice « Funk's G. Consul »:
responsabile della conservazione in purezza: Funk's Seed - Ciba-Geigy, Origgio (Varese);

36) Ibrido semplice « Norking PX 74 »:
responsabile della conservazione in purezza: C.I.S.E. - Compagnia italiana sementi elette, Madignano (Cremona);

37) Ibrido semplice « Pioneer 3368 »:
responsabile della conservazione in purezza: France Mais, Tolosa (Francia);

38) Ibrido a tre vie « Iowa U 395 »:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

39) Ibrido semplice « Ranger UC 8701 »:
responsabile della conservazione in purezza: S.I.V.A.M. - Società italiana veterinaria agricola, Milano;

40) Ibrido semplice « White River »:
responsabile della conservazione in purezza: Illinois Foundation Seed, Champaign - Illinois (USA);

41) Ibrido semplice « Niagara Falls »:
responsabile della conservazione in purezza: Illinois Foundation Seed, Champaign - Illinois (USA);

B) *Girasole*:

42) « Sin 2 »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, Università di Bari;

43) « Sin 4 »:
responsabile della conservazione in purezza: Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie, Università di Bari;

44) « Romsun HS 90 »:
responsabile della conservazione in purezza: Accademia di scienze agrarie e forestali, Bucarest;

45) « Romsun HS 301 »:
responsabile della conservazione in purezza: Accademia di scienze agrarie e forestali, Bucarest;

C) *Barbabietola da zucchero*:

46) « Tango » Poliploide monogerme:
responsabile della conservazione in purezza: Alba S.p.a. - Azienda agricola di S. Niccolò, Padova;

47) « Calypso » Poliploide monogerme:
responsabile della conservazione in purezza: Alba S.p.a. - Azienda agricola di S. Niccolò, Padova;

48) « Kawemira » Poliploide plurigerme:
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht A.G. Einbeck (Germania occidentale);

49) « Kawecora » Poliploide monogerme:
responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht A.G. Einbeck (Germania occidentale);

50) « Monoricca » Poliploide monogerme:
responsabile della conservazione in purezza: Hilleshog Fro. AB. di Landskrona (Svezia).

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(4559)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), con effetto dal 1° dicembre 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4956)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), con effetto dal 19 gennaio 1976;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1973, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo del predetto collegio, ai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente statuto;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto come segue:

Longo dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presidente;

Pensa dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

rag. capo dell'intendenza di Foggia, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977 i poteri conferiti al rag. Paolo Giulini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Giuseppe », in Milano, sono stati prorogati fino al 31 agosto 1977.

(4508)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977 i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma, sono stati prorogati fino al 15 settembre 1977.

(4510)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Veneta d'abitazione », in Padova, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1977 sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Veneta di abitazione », in Padova, costituita in data 16 febbraio 1970 per atto a rogito del notaio avv. Giovanni De Julio, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il dott. Umberto Maio.

(4509)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola olearia « San Giorgio », in Stilo

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il rag. Totino Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola olearia « San Giorgio », in Stilo (Reggio Calabria), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 17 marzo 1975, in sostituzione del signor Siracusa Giacomo.

(4514)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Palmi e paesi limitrofi », in Palmi.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977, il dott. Vitali Ezio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Cantina sociale di Palmi e paesi limitrofi », in Palmi (Reggio Calabria), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 30 novembre 1972, in sostituzione del sig. Siracusa Giacomo.

(4515)

Scioglimento della società cooperativa « Co.T.Au.So. - Cooperativa taxisti ed autotrasportatori sorrentini a r.l. », in Sorrento.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977 la società cooperativa « Co.T.Au.So. - Cooperativa taxisti ed autotrasportatori sorrentini a r.l. », in Sorrento (Napoli), costituita per rogito dottor Vittorio Folinea in data 21 agosto 1968, n. 41729 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giulio Lupoli.

(4511)

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Felix », in Marano

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977 la società cooperativa edilizia a r.l. « Domus Felix », in Marano (Napoli), costituita per rogito dott. Italo Pasolini in data 22 febbraio 1964, n. 13767 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Arcangelo Barbato.

(4512)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Irpinia trasporti - Società coop. a r.l. », in Quadrelle.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1977 la società cooperativa di produzione e lavoro « Irpinia trasporti - Società coop. a r.l. », in Quadrelle (Avellino), costituita per rogito dott. Domenico Sarno in data 19 novembre 1965, n. 23670 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Casale.

(4513)

Scioglimento della società cooperativa « La Tenace » società cooperativa a r.l., in Salerno

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977 la società cooperativa « La Tenace » società cooperativa a r.l., in Salerno, costituita per rogito dott.ssa Luisa D'Agostino in data 18 novembre 1957, n. 3421 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Scafuri.

(5048)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia (cattedra di puericultura).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di puericultura) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5109)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5110)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 6 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,65	886,65	886,55	886,65	886,60	886,60	886,60	886,65	886,65	886,65
Dollaro canadese	846,45	846,45	847 —	846,45	846,57	846,40	846,53	846,45	846,45	846,45
Franco svizzero	351,66	351,66	351,50	351,66	351,70	351,65	351,59	351,66	351,66	351,65
Corona danese	147,09	147,09	147 —	147,09	147,20	147,10	147,21	147,09	147,09	147,10
Corona norvegese	168,02	168,02	168 —	168,02	168,50	168,05	168,03	168,02	168,02	168 —
Corona svedese	204,42	204,42	204,40	204,42	205 —	204,40	204,30	204,42	204,42	204,40
Fiorino olandese	363,46	363,46	363,40	363,46	363,25	363,35	363,25	363,46	363,46	363,45
Franco belga	246,15	246,15	24,63	246,15	24,58	24,60	24,615	246,15	246,15	24,60
Franco francese	179,04	179,04	179 —	179,04	179,05	179,05	179,02	179,04	179,04	179 —
Lira sterlina	1523,35	1523,35	1523,80	1523,35	1523,20	1523,40	1523,50	1523,35	1523,35	1523,35
Marco germanico	377,76	377,76	377,70	377,76	377,60	377,60	377,85	377,76	377,76	377,75
Scellino austriaco	53,052	53,052	53,05	53,052	53,05	53,05	53,075	53,052	53,052	53 —
Escudo portoghese	22,945	22,945	22,98	22,945	22,95	22,98	22,955	22,945	22,945	22,95
Peseta spagnola	12,861	12,861	12,87	12,861	12,84	12,85	12,861	12,861	12,861	12,85
Yen giapponese	3,205	3,205	3,21	3,205	3,20	3,20	3,207	3,205	3,205	3,20

Media dei titoli del 6 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,300
» 5 % (Ricostruzione)	99 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,300
» 5 % (Città di Trieste)	90,900
» 5 % (Beni esteri)	90,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,150
» 5,50 % » » 1968-83	77,075
» 5,50 % » » 1969-84	75,300
» 6 % » » 1970-85	77,075
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	86,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	80,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	75,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	93,900
» poliennali 7 % 1978	90,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	88,800
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,700
» » 9 % 1980	82,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,625
Dollaro canadese	846,49
Franco svizzero	351,625
Corona danese	147,15
Corona norvegese	168,025
Corona svedese	204,36
Fiorino olandese	363,355
Franco belga	24,615
Franco francese	179,03
Lira sterlina	1523,425
Marco germanico	377,805
Scellino austriaco	53,068
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	12,861
Yen giapponese	3,206

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 277 mod. Cambio rend. 5%. — Data: 17 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Milano. — Intestazione: Istituto bancario San Paolo di Torino, via Verdi n. 3, Milano. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 160.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4440)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Legnano

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1977, n. 7546, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 167, relativa a due aree in zone residenziali semintensive.

(4308)

Con deliberazione della giunta regionale 8 febbraio 1977, n. 7547, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Legnano (Milano), adottata con deliberazione consiliare 2 maggio 1975, n. 75, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(4307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale, della Marina militare;
Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 29 e 30 giugno 1977.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitano di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitano di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accettata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 D, l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore. La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve assolutamente essere normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare (ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purché il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio, specificando l'esatta menzione della data nonché dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio

effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta legale sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti; a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami; i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età e che possono aspirare se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1977
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 280

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — Diritto della navigazione

Parte marittima

Tesi 1ª: Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª: Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª: I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª: Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª: Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª: L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª: I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª: Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª: Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª: Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª: Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª: L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª: Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª: Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — Diritto privato e cenni di procedura civile

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª: L'oggetto del rapporto giuridico. I Beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª: Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª: Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª: Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª: Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª: Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª: La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª: Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª: Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª: Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª: Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª: L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª: La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª: Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª: Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª: La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª: I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il *referendum*. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª: Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª: Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª: L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª: Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª: Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª: I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª: La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª: La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª: Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª: La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª: La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª: La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª: I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª: La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª: Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª: Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª: L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª: La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª: I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª: L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 dell'11 maggio 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto nautico di . . . . nell'anno . . . . . . di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(5058)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1977, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977, registro n. 6 Difesa, foglio n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 23 marzo 1977;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1977, con il quale è prorogato al 7 maggio 1977 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1977, registro n. 10 Difesa, foglio n. 275;

Ritenuto che, nonostante la proroga di cui sopra, il numero delle domande pervenute è ancora esiguo e che è interesse dell'amministrazione prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso testè citato;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1977-78, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1977, indicato in preambolo, è prorogato al 22 maggio 1977.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1977
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 284

(5168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dello interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme relative ai programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976, registro n. 6, foglio n. 367, con il quale sono stati nominati coadiutori dattilografi, nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, soltanto tre sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i tredici posti messi a loro disposizione ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

Accertato che i predetti tre sottufficiali hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che il quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che, alla copertura dei posti, riservati nel ruolo del personale degli uffici copia in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, vi sono tredici posti da coprire, giusta quanto prescritto dal succitato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare, nel predetto ruolo, agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che a detti posti non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori verranno assegnati, secondo le esigenze di servizio, presso gli uffici periferici aventi sede in tutte le regioni, ad esclusione della Calabria e Basilicata.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo di avere apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo o presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

B) *Prova pratica di dattilografia*:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) *Colloquio*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, piano terra, salone delle conferenze, nei giorni 30 *giugno e* 1° *luglio* 1977, *alle ore* 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

Al colloquio sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nominna, di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando;

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico al netto delle ritenute previdenziali e salvo le ritenute fiscali (parametro 133):

stipendio	L.	73.724
assegno perequativo	»	47.151
indennità integrativa speciale . . .	»	95.579
assegno mensile di cui alla legge 28 aprile 1975, n. 155	»	20.000
Totale netto mensile . . .	L.	236.454

oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Nell'adozione del presente decreto è stato tenuto conto, nei sensi risultanti dalle premesse, delle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dall'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Registro n. 10 Interno, foglio n. 80

(4391)

Concorso, per esami, a trentanove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, contenente norme relative ai programmi dei concorsi ed esami di ammissione e promozione nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1976, registro n. 20, foglio n. 313, con il quale sono stati nominati coadiutori, nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, soltanto sedici sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quarantuno posti messi a loro disposizione ai sensi degli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

Accertato che dei predetti sedici sottufficiali, quattordici hanno rinunciato alla nomina;

Considerato che il quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, prescrive che, alla copertura dei posti, riservati nel ruolo del personale di archivio in favore dei sottufficiali di pubblica sicurezza, che rimangono non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia, si deve procedere mediante concorso, per esami, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore;

Accertato, pertanto, che, nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, vi sono trentanove posti da coprire, giusta quanto prescritto dal succitato quarto comma dell'art. 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Considerato che, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono stati accantonati i posti da riservare — nel predetto ruolo — agli appartenenti alle categorie protette e considerato, altresì, che, a detti posti, non possono, comunque, accedere i partecipanti al presente concorso, in quanto privi del requisito essenziale dello stato di disoccupazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentanove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori verranno assegnati, in relazione alle esigenze di servizio, presso gli uffici periferici aventi sede in tutte le regioni, ad esclusione di quelli della Campania.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto, nel Corpo predetto, almeno quindici anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai rispettivi comandi, i quali, dopo aver apposto sulle domande stesse il proprio timbro con la data di arrivo o presentazione, le trasmetteranno alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite ai rispettivi comandi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

d) la data di arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed eventuale grado rivestito attualmente;

e) il reparto, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di reparto;

f) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate nel precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda va vistata dal comandante del reparto, presso il quale il candidato presta servizio, ovvero in uno degli altri modi prescritti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, e si effettua in base al seguente programma:

A) *Prova scritta*:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

B) *Prova pratica*:

la prova pratica consiste:

1) nell'esecuzione delle quattro operazioni aritmetiche e del calcolo delle percentuali su macchine calcolatrici elettriche;

2) nella riproduzione fotostatica di documenti.

La durata e le modalità di svolgimento della prova pratica, di cui ai numeri 1) e 2), verranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

C) *Colloquio*:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, piazza Viminale, piano terra, salone delle conferenze, nei giorni 27 e 28 giugno 1977, alle ore 8,30.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'interno, attestante l'appartenenza al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il colloquio avrà luogo in Roma presso il Ministero dell'interno.

Al colloquio sono ammessi i candidati, che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta a sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo del Ministero.

Titoli di preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvelersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale e con lo stesso provvedimento vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica, in sostituzione del diploma;

2) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

3) copia integrale del foglio matricolare o caratteristico.

Nomina dei vincitori e assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici aventi sede nelle regioni, di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 133):

stipendio	L.	73.324
assegno perequativo	»	47.151
indennità integrativa speciale . . .	»	95.579
assegno mensile di cui alla legge 28 aprile 1975, n. 155	»	20.000
	L.	236.454

oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori sede di servizio, ecc.), salvo le ritenute fiscali.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto è stato adottato, tenendo presente, nei sensi risultanti dalle premesse, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali, della Direzione generale degli affari generali e del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1977
Registro n. 10 Interno, foglio n. 79

(4990)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1976 e 25 gennaio 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Vercelli, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele . punti 98,000 su 132
2. Di Stilo Rocco . » 90,110 »
3. De Negri Errico » 88,568 »
4. Marassi Fulvio » 85,782 »
5. Martino Arcadio » 84,439 »
6. La Placa Cataldo . » 81,944 »
7. Vitale Giovanni » 81,819 »
8. Tamburrano Nicola » 79,901 »
9. Pacifici Luigi . » 78,877 »
10. Zaccardi Leonzio » 78,518 »
11. Pace Delio » 78,088 »
12. Bartalena Valentino » 77,594 »
13. Laurenza Giovanni » 77,336 »
14. De Pascale Mario . » 77,018 »
15. Porcile Luciano » 77,000 »
16. Cerminara Luigi » 76,622 »
17. Campi Paolo . » 76,322 »
18. Florio Pietro . » 76,193 »
19. Giglio Francesco » 76,075 »
20. De Stefano Vincenzo . » 75,545 »
21. Marrapodi Luigi » 74,806 »
22. Tarella Domenico . » 74,313 »
23. Panuccio Rocco » 74,079 »
24. Ventriglia Giovanni » 73,754 »
25. Imboldi Rocco » 73,166 »
26. Centonze Gaspare . » 72,840 »
27. Crivelli Carlo . » 72,270 »
28. Mugnaini Piero » 72,183 »
29. Mele Marcello . » 71,870 »
30. Mazzella Claudio » 70,813 »
31. Ballarotto Oliviero » 70,186 »
32. Carusi Agostino » 70,109 »
33. Di Giglio Vito . » 70,103 »
34. Labriola Antonio » 70,100 »
35. Ricotta Giovanni » 69,822 »
36. Circosta Lorenzo » 69,676 »
37. Pavia Aldo » 69,648 »
38. Armocida Elio . » 69,556 »
39. Amorese Arturo » 69,232 »
40. Recchia Ezio . » 68,927 »
41. Buccheri Antonino . » 68,924 »
42. Sanna Francesco » 68,077 »
43. Cremonesi Spartaco » 67,833 »
44. Pompeo Luigi . » 67,650 »
45. Cresta Primo . » 67,588 »
46. Sorbo Giuseppe » 67,476 »
47. Ciccone Saverio » 67,463 »
48. Bianchini Virginio . » 66,984 »
49. Alfano Antonio » 66,947 »
50. Patriarca Emilio » 66,933 »
51. Visone Aniello . » 66,845 »
52. Mangione Francesco » 66,595 »
53. Ferraro Calogero . » 66,463 »
54. Liberti Gennaro » 66,408 »
55. Indellicati Giovanni » 66,366 »
56. Marcucci Pasquale » 66,220 »
57. Augurio Garibaldi . » 65,983 »
58. Colavolpe Antonio . » 65,837 »
59. Bondioni Pietro » 65,752 »
60. Passaretti Umberto . punti 65,360 su 132
61. Belleri Giacomo » 65,293 »
62. Ventrella Giuseppe . » 65,260 »
63. Falciglia Antonino . » 65,152 »
64. Matteucci Gino » 64,738 »
65. Bartalena Piero » 64,639 »
66. Bova Antonino » 63,900 »
67. La Scala Senzio » 63,634 »
68. Chindamo Giuseppe » 63,547 »
69. Rapetti Andrea » 63,502 »
70. Pesente Elio » 63,326 »
71. Narducci Fiorenzo . » 62,948 »
72. Zagordo Cosimo » 62,778 »
73. Guido Pasquale » 62,598 »
74. Trullo Antonio » 62,032 »
75. Lo Martire Stelio . » 61,997 »
76. Bellotoma Giovanni » 61,899 »
77. Mastrogiovanni Mario . » 61,750 »
78. Cifarelli Lorenzo » 61,579 »
79. Casamento Teodoro » 61,488 »
80. Gabusi Giovanbattista . » 61,198 »
81. Amorelli Giuseppe . » 60,866 »
82. Garofalo Alfonso » 60,839 »
83. Beletti Mario . » 58,866 »
84. Ceola Mario » 58,862 »
85. Ugatti Enzo » 58,748 »
86. Zaffanella Aldo » 57,538 »
87. Gigliotti Giovanni . » 57,472 »
88. Di Cristofaro Giamberardino » 57,016 »
89. Malanga Lorenzo . » 57,000 »
90. Mura Francesco » 56,822 »
91. Callipo Gaetano » 56,613 »
92. Magoni Beniamino . » 56,599 »
93. Cavalli Costantino . » 56,000 »
94. Muriana Giuseppe . » 55,772 »
95. Tinti Geltrudino » 55,766 »
96. Santoro Pasquale » 55,760 »
97. Patriarca Mario » 55,520 »
98. Abatecola Giovanni » 54,545 »
99. Ladogana Raffaele . » 54,532 »
100. La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 54,232 »
101. Rachele Gregorio . » 54,232 »
102. Famiglietti Mario . » 53,866 »
103. Lo Iodice Michele . » 53,840 »
104. Liotti Francesco . » 53,666 »
105. Bruno Carmelo » 53,500 »
106. Aprile Pietro . » 52,800 »
107. Sanna Pio » 52,766 »
108. Notargiacomo Manlio . » 52,666 »
109. Triarico Ennio » 52,366 »
110. Ciraolo Giovanni . » 52,333 »
111. Goria Marziale » 50,472 »
112. Tozzi Giuseppe » 48,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4752)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia de L'Aquila

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del consiglio regionale d'Abruzzo n. 236/56, del 29 aprile 1975, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo con decisione n. 3947/3908, del 15 luglio 1975, concernente il bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1974;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Vista la proposta dell'ordine dei medici veterinari della provincia de L'Aquila e dei comuni di Sulmona e Gioia dei Marsi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi, alle forme di legge;

Delibera

di costituire la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia de L'Aquila alla data del 30 novembre 1974 come di seguito indicata:

Presidente:

Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale capo, L'Aquila.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, titolare della cattedra di medicina legale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, titolare della cattedra di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo presso l'assessorato sanità-igiene ed ecologia, Pescara;

D'Orazio dott. Domenico, veterinario condotto di Pratola Peligna.

Segretario:

Gialloreti dott. Lucio, responsabile di settore presso gli uffici del medico e veterinario provinciale, L'Aquila.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a L'Aquila presso il mattatoio pubblico.

Il presente bando, emanato tenendo presente il disposto del n. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sarà pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia de L'Aquila e, per tutto il tempo utile per la presentazione delle domande agli albi pretori degli uffici veterinari provinciali della regione e dei comuni interessati, nonché per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 gennaio 1977

Il presidente: SPADACCINI

Il segretario: COSTANTINI DI GIACOMO

(4535)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(5007)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(5008)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(5009)

OSPEDALE CIVILE DI MADDALONI

Concorso ad un posto di assistente analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(5006)

OSPEDALE «I. VERIS DELLI PONTI» DI SCORRANO

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scorrano (Lecce).

(5095)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(5002)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(5003)

OSPEDALE « MONTANARO » DI LOCOROTONDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-gin- cologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Locorotondo (Bari).

(5004)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI FRATTAMAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(4999)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(5000)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(5001)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771260)